



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI TRENTO**

nella persona dei signori magistrati

dott. Luciano Spina

Presidente

dott. Benedetto Sieff

Giudice relatore

dott. Jacopo Negro

Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento unitario n. 31 / 2026, e precisamente nel **procedimento di liquidazione controllata del sovraindebitato n. 31-1/ / 2026** instaurato su ricorso di:

AG.MO S.R.L.S. IN LIQUIDAZIONE,

con l'avv. MICHELE BRUNETTA;

DEBITORE

\* \* \*

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Dagli atti non emerge che il ricorrente debitore sia assoggettato alla liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile e da leggi speciali per i casi di crisi o di insolvenza.

In particolare il debitore, quale società commerciale, presenta i requisiti dell'impresa minore ex art. 2, comma 1, lett. d), c.c.i.i., come attestato dall'OCC nella sua relazione, e come del resto risulta dalla documentata situazione contabile.



Il ricorso risulta corredato della relazione redatta dall'OCC ai sensi dell'art. 269, comma 2, c.c.i.i., nella quale si dà riscontro della completezza e dell'attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda, illustrando la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore. La relazione indica le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni e contiene l'attestazione che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie, ai sensi degli artt. 268, comma 3 e 269, comma 2 c.c.i.i..

Dalla suddetta relazione dell'OCC risulta che il debitore versa in stato di sovraindebitamento. Va in particolare evidenziato, trattandosi di società commerciale in liquidazione, come la relazione dell'OCC evidenzi una situazione di *deficit* patrimoniale, con un attivo insufficiente a dare integrale soddisfazione ai crediti sociali (cfr. da ultimo Cass. n. 6666 del 2026).

Si osserva che il divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore consegue automaticamente alla pronuncia dell'apertura della liquidazione controllata, ex art. 270, comma 5 e 150 c.c.i.i..

Si osserva altresì che la sospensione dell'esecuzione dei contratti è effetto automatico dell'apertura della liquidazione controllata, ai sensi dell'art. 270, comma 6 c.c.i.i. e alle condizioni ivi indicate.

P.Q.M.

Il Tribunale di Trento, nella riportata composizione, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinta:

dichiara l'apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato AG.MO S.R.L.S. IN LIQUIDAZIONE, e conseguentemente:

- a) nomina giudice delegato per la relativa procedura il dott. Benedetto Sieff;
- b) nomina liquidatore l'OCC;



- c) ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
- d) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di quarantacinque giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 c.c.i.i.;
- e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- f) autorizza il liquidatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
  - 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
  - 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
  - 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
  - 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
  - 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
- g) dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale, nonché la pubblicazione della sentenza presso il registro delle imprese;



h) in caso di beni immobili o mobili registrati: ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti relativamente ai beni immobili e mobili registrati.

Trento, 24/07/2026

Il Giudice estensore

Benedetto Sieff

Il Presidente

Luciano Spina

